

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

del **dott. Stefano Gargagliano** (nato a Palermo l'11.03.1978 ed ivi residente in via Notarbartolo n. 31, Cod. Fisc. GRGSFN78C11G273R), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Ornella Sarcuto (SRCRLL78D48A089V), con studio in Palermo, via G. Abela n. 10, presso cui è elettivamente domiciliato al domicilio digitale, risultante dai registri di giustizia, Pec ornella.sarcuto@legalmail.it. Ai fini delle comunicazioni si indica il predetto indirizzo pec nonché il fax 091748299.

CONTRO

1°) l'**Agenzia delle Entrate**, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, dom.to presso la sede in Roma, via del Giorgione n.106 (CAP 00147), nonché presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

2°) il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro pro tempore, dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

E NEI CONFRONTI

1°) della **dott.ssa Elisabetta Colaci**, residente a Trani (BT), Via Nicola De Roggiero n. 94 (CAP 76125);

2°) della **dott.ssa Chiara Putzolu**, residente in Roma, Via dell'Orsa Maggiore n.44 (CAP 00144);

3°) della **dott.ssa Emma Mazzarone**, residente in Roma, Piazzale Jonio n. 50 (CAP 00141);

4°) del **dott. Alessandro Millet**, residente ad Aymavilles (AO), frazione Cretaz Saint -Martin n. 25 (CAP 11010);

5°) del **dott. Mauro Girone**, residente a Milano, via Amundsen Roald, n. 6 (CAP 20148);

6°) del **dott. Marcello Chiorazzi**, residente in Foggia, via Luigi Gissi n. 6 (CAP 71121);

7°) del **dott. Gianpaolo Sebastiano Cannizzo**, residente a Forlì, via Lughese n. 1 – lettera E (CAP 47100).

PER L'ANNULLAMENTO

1°) del provvedimento prot. n. 0173327.30-06-2021 -U, con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato *“la graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami) riportata nell'allegato A”* ed ha dichiarato vincitori i candidati elencati nell'allegato B;

nonché della predetta graduatoria di merito di cui allegato A nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 197° posto con un punteggio complessivo di 73,07 e dell'elenco dei vincitori di cui all'allegato B;

2°) del provvedimento, prot. n. 0198385 del 22 luglio 2021, con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria definitiva della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (approvata con atto n. 173327/2021); nonché della graduatoria di merito riportata nell'allegato A e dell'elenco dei vincitori elencati nell'allegato B, modificati e facenti parte integrante dell'atto di rettifica, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 197° posto con un punteggio complessivo di 73,07;

3°) del verbale della Commissione n. 2 del 10 febbraio 2016 e dell'allegato 1 al predetto verbale, con i quali sono stati individuati “*i criteri di valutazione dei titoli (all. 1) ai sensi del punto 7 del bando di concorso*”, ove interpretati: a) nel senso di ritenere che il diploma di specializzazione per le professioni legali costituisca, per i dipendenti di ruolo con almeno tre anni di servizio, requisito di accesso non valutabile quale titolo accademico e di studio; b) nel senso di ritenere non valutabili tra gli incarichi di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del bando le docenze in materie giuridiche presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, ovvero di ritenerle valutabili soltanto se pertinenti e rilevanti;

4°) dell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016, ove interpretato: a) nel senso di ritenere che il diploma di specializzazione per le professioni legali costituisca, per i dipendenti di ruolo con almeno tre anni di servizio, requisito di accesso non valutabile quale titolo accademico e di studio; b) nel senso di ritenere non valutabili tra gli incarichi di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del bando le docenze in materie giuridiche presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, ovvero di ritenerle valutabili soltanto se pertinenti e rilevanti;

4°) del verbale n. 32 della seduta del 23 maggio 2016 nel corso della quale la II sottocommissione ha proceduto alla valutazione dei titoli del ricorrente ed ha redatto la scheda di valutazione dello stesso attribuendogli soltanto punti 0,5; nonché della relativa scheda di valutazione;

5°) ove occorra, della nota del 4 giugno 2021, inviata a mezzo pec, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al ricorrente che la “*Commissione, nel verbale conclusivo del 26 maggio 2021, ha deciso ... di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio*”;

6°) ove occorra, del verbale della seduta del 26 maggio 2021, non conosciuto, nel corso della quale la Commissione ha deliberato “*di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio*”.

7°) ove occorra degli artt. 2 e 7 del bando, qualora interpretati nel senso di ritenere che il diploma di specializzazione per le professioni legali costituisca, per i dipendenti di ruolo con almeno tre anni di servizio, requisito di accesso non valutabile quale titolo accademico e di studio;

FATTO

Con bando n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami, veniva indetto un concorso pubblico, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio, a centosettantacinque posti, per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate.

Entro il termine prescritto, il dott. Gargagliano, dipendente di ruolo dell’Agenzia delle Entrate dal 5 giugno 2006, presentava la domanda di partecipazione (Allegato A) e l’elenco titoli.

Per quanto concerne i titoli, all’art. 7, rubricato “*Valutazione dei titoli*”, si stabilisce che “*La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100*”.

In particolare, al comma 2, si prevede che “*La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:*

a)

Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti;

b)

Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti;

c)

Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti...”.

Tale bando veniva impugnato, sicché, in attesa della definizione dei diversi gradi del giudizio, il concorso veniva sospeso. Definiti i ricorsi, la Commissione, all’uopo nominata iniziava i lavori.

Con nota del 1° dicembre 2020, la Commissione, unitamente alla data della prova di verifica dei requisiti attitudinali integrata dal colloquio, comunicava al ricorrente che, all'esito della valutazione dei titoli, prevista dall'art. 7 del bando, aveva riportato il punteggio di 0,5.

Nella prova orale il dott. Gargagliano conseguiva una votazione di 72,57/100 così risultando tra i candidati idonei.

Con istanza del 2 marzo 2021, chiedeva di accedere ai documenti recanti i criteri di generali di attribuzione dei punteggi utilizzati dalla Commissione per la valutazione dei titoli, nonché il criterio specifico utilizzato per la valutazione dei propri titoli con l'indicazione di quelli *“che sono stati valorizzati rispetto a quelli indicati nella modulistica di partecipazione”*.

Riscontrando tale istanza, l'amministrazione, in data 7 aprile, gli trasmetteva i seguenti documenti:

- verbale n. 2, della riunione del 10 febbraio 2016, con relativo allegato 1 recante *“Criteri di valutazione dei titoli”*;
- allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016;
- verbale n. 32 della riunione del 23 maggio 2016 con allegata scheda di valutazione dei titoli del ricorrente.

Dall'esame di tale scheda è emerso che, per quanto concerne la *“Categoria A) Titoli accademici e di studio”*, la Commissione ha attribuito al dott. Gargagliano soltanto 0,5 punti per l'abilitazione professionale. Invece, non gli è stato attribuito alcun punteggio per gli ulteriori titoli *“di cui ai nn. 2,4-5 lettera a) Allegato B)”* in quanto ritenuti *“non valutabili ai sensi dei criteri stabiliti dalla commissione”*. In particolare, **relativamente al titolo n. 2, ossia il diploma di specializzazione per le professioni legali**, nella scheda si precisa che **non è stato valutato** poiché *“utilizzato come requisito di accesso”*.

Inoltre, nessun punteggio gli è stato attribuito per gli incarichi di docenza (n. 18), in materie giuridiche, svolti presso scuole secondarie superiori pubbliche e indicati nella domanda nella *“Categoria C) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche”*. Al riguardo, nella scheda di valutazione si legge: *“Titoli di cui ai nn. 1-18 lettera c) Allegato B) non valutabili ai sensi dei criteri stabiliti dalla commissione”*.

Dopo avere visionato tale documentazione, con istanza del 14 aprile 2021, il dott. Gargagliano chiedeva alla Commissione di procedere, in autotutela alla correzione del punteggio attribuitogli per i titoli ed, in particolare, di valutare, conformemente alle previsioni del bando ed ai criteri stabiliti dalla Commissione medesima, il Diploma biennale di specializzazione per le professioni legali, le docenze effettuate quali incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche o comunque nell'ambito del giudizio globale sul

profilo culturale e professionale insieme alle altre esperienze valorizzate nel curriculum.

Riscontrando tale richiesta, con nota del 4 giugno 2021, inviata a mezzo pec, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio selezione del personale, comunicava al ricorrente che la Commissione, nel verbale conclusivo del 26 maggio 2021, aveva incomprensibilmente deciso quanto segue: *“tenuto conto che la fase di valutazione dei titoli è una fase della procedura concorsuale conclusa prima dell’avvio della prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio, la Commissione delibera di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio assegnato ai titoli”*.

In data 2 luglio 2021, sulla G.U. n. 52 – 4° Serie Speciale- Concorsi ed Esami, veniva data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, sul sito internet dell’Agenzia, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori. Nella predetta graduatoria il dott. Gargagliano risulta collocato al 197° posto con punti 73,07. Pertanto idoneo, ma non vincitore.

Successivamente, con provvedimento, prot. n. 0198385 del 22 luglio 2021, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria definitiva e modificato la graduatoria di merito riportata nell’allegato A e l’elenco dei vincitori elencati nell’allegato B.

Frattanto, in data 3 luglio 2021, il dott. Gargagliano presentava una nuova istanza di accesso con la quale, tra l’altro, chiedeva l’elenco titoli e le schede di valutazione di alcuni candidati.

Dall’esame della documentazione inviata dall’Amministrazione, sono emerse evidenti illegittimità nella fase di valutazione dei titoli del ricorrente e nella relativa attribuzione dei punteggi.

E’ da precisare che l’interesse del dott. Gargagliano ad impugnare la valutazione dei titoli si è concretizzato soltanto con la pubblicazione della graduatoria nella quale risulta tra gli idonei, ma non vincitore. Infatti, posto che l’ultima candidata (dott.ssa Colaci) collocata utilmente ha un punteggio pari a 74,97, in caso di accoglimento del ricorso, con l’attribuzione dei punteggi (circa tre, di cui 1 per il diploma di specializzazione e 2 per le docenze) illegittimamente non attribuitigli dalla Commissione, il ricorrente rientrerebbe nell’elenco dei vincitori o, comunque, acquisirebbe un punteggio maggiore che gli consentirebbe di collocarsi in una posizione migliore e risultare vincitore in caso di rinuncia di taluni vincitori o scorrimento della graduatoria.

Con il presente ricorso, si impugnano gli atti in epigrafe indicati che sono da ritenere illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1°) Violazione degli artt. 2 e 7 del bando; dei criteri stabiliti dalla Commissione

nell'allegato 1 al verbale n. 2 del 10 febbraio 2016; dei chiarimenti forniti dalla Commissione nell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016; dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo del difetto di motivazione e difetto d'istruttoria. Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Come è stato rammentato in punto di fatto, il dott. Gargagliano, dipendente di ruolo dell'Agenzia delle Entrate dal 5 giugno 2006, ai fini della partecipazione al concorso, ha dichiarato nella domanda (allegato A) di avere compiuto, alla data del bando, almeno tre anni di servizio e di essere in possesso del diploma di specializzazione.

Tale diploma è stato indicato dal ricorrente (al n. 2 allegato B "Elenco titoli") tra i "*Titoli accademici e di studio*" valutabili ai sensi dell'art. 7, comma 2 del bando.

Senonché, come è stato rammentato in punto di fatto, la Commissione ha ritenuto che il diploma di specializzazione per le professioni legali posseduto dal ricorrente non fosse valutabile in quanto "*utilizzato come requisito di accesso*".

Ma siffatta valutazione risulta palesemente illegittima sotto numerosi profili.

1.2. – Al riguardo, è da rammentare che l'art. 2 del bando, rubricato "*Requisiti per l'ammissione*", al comma 1 stabilisce che "*Al concorso sono ammessi a partecipare:*

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni".

Tale previsione, che ricalca quella analoga contenuta nell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, oggi abrogata e riprodotta all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70, per i dipendenti in possesso del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca, non introduce un ulteriore titolo di studio e/o accademico per l'accesso alla dirigenza, ma modifica per il partecipante il requisito di ammissione (rappresentato dall'anzianità di servizio) riducendo da 5 a 3 gli anni di servizio richiesti per l'accesso al concorso.

Infatti, come si precisa al successivo comma 2 del richiamato art. 2, "*Il titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso è il diploma di laurea (DL) ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999, ovvero la laurea specialistica (LS), o*

magistrale (LM) conseguita presso un'università statale della Repubblica italiana o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale”.

Sicché, tali disposizioni non impediscono di far valere il diploma di specializzazione quale titolo di studio computabile nel concorso.

Ma, anche a volere considerare il predetto diploma quale requisito di accesso, ciò che rileva maggiormente è che, nel caso in esame, la *lex specialis* ed i criteri individuati dalla Commissione, per i dipendenti con almeno tre anni di servizio, non contengono alcun divieto di utilizzare il diploma di specializzazione sia per ridurre l'anzianità di servizio necessaria per la partecipazione sia come “Titolo accademico e di studio” valutabile ai sensi dell'art. 7 comma 2 del bando.

Per contro, siffatta possibilità è espressamente esclusa con riferimento al diploma di laurea. Infatti, come risulta dall'allegato 1 al verbale del 10 febbraio 2016, per quanto concerne i “Titoli accademici e di studio” si stabilisce espressamente che può essere attribuito il punteggio ivi previsto al “*Diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica oltre la prima che costituisce requisito di accesso al concorso*”.

Invece, un'analogha previsione non si rinviene per i corsi di specializzazione, tra cui rientra anche il diploma di specializzazione per le professioni legali, per i quali si legge:

“Corsi di specializzazione Punti 1” ove attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate e nient'altro.

Aggiungasi che, relativamente al diploma di specializzazione posseduto dal ricorrente, nell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016, al punto 18) si chiarisce: “*il corso di specializzazione per le professioni legali costituisce titolo inerente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, va ad esso attribuito il corrispondente punteggio di 1*”.

Peraltro, la valutabilità del predetto diploma trova conferma anche nel nuovo D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78, recante “*Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272*”, che all'art. 2, dopo avere elencato le categorie di titoli valutabili, al comma 2 stabilisce:

“I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h)”.

A sua volta il richiamato art. 3, lett. g), prevede che “*I seguenti titoli di studio universitari, ..., sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:...*

g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 8; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4”.

Sebbene tale decreto non sia applicabile alla fattispecie in esame, appare certamente significativo il fatto che lo stesso legislatore, dopo aver sancito la non valutabilità dei titoli utilizzati per l'ammissione al concorso, abbia espressamente previsto una deroga per i diplomi di specializzazione il cui conseguimento presuppone l'acquisizione da parte del candidato di particolari competenze che meritano di essere valorizzate e valutate a prescindere dall'anzianità di servizio maturata.

1.2. – Fermo restando quanto sinora detto, l'operato della Commissione non solo si pone in contrasto con le previsioni del bando e con i criteri individuati dalla Commissione, ma, soprattutto, risulta palesemente illogico in quanto, del tutto immotivamente e **con evidente disparità di trattamento, agli altri candidati**, aventi la medesima anzianità di servizio del ricorrente (risultante dall'elenco, che si produce, con le date di immissione in servizio) ed in possesso del diploma di specializzazione (utilizzato ai fini della riduzione del periodo di servizio), **tale titolo è stato valutato tra i titoli accademici con l'attribuzione di 1 punto.**

In particolare, dopo la pubblicazione della graduatoria, il dott. Gargagliano, in data 3 luglio 2021, ha chiesto di accedere all'elenco titoli e alle schede di valutazione di alcuni candidati. Dall'esame di tale documentazione è emerso quanto segue:

A) il candidato Cannizzo Gianpaolo Sebastiano è dipendente di ruolo dell'Agenzia delle Entrate dal 05 giugno 2006.

Nell'allegato B alla sua domanda di partecipazione ha inserito come titoli accademici e di studio:

1. il diploma di laurea in giurisprudenza;
2. il diploma di specializzazione per le professioni legali;
3. l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
4. attestato di frequenza ed esame corso di ragioneria di I livello;
5. attestato di frequenza ed esame corso di ragioneria di II livello;
6. attestato di frequenza ed esame corso in disciplina del reddito di impresa.

Dalla scheda di valutazione risulta che la Commissione gli ha attribuito:

1 punto per il diploma di specializzazione per le professioni legali;

0,5 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

B) Il candidato Colletto Calogero è dipendente di ruolo dal 26 novembre 2007.

Nell'allegato B alla sua domanda di partecipazione ha inserito come titoli accademici e di studio:

1. il diploma di laurea in giurisprudenza;
2. il diploma di specializzazione per le professioni legali;
3. l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

La Commissione gli ha attribuito:

1 punto per il diploma di specializzazione per le professioni legali;

0,5 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

C) Il candidato D'Acunto Fabrizio è dipendente di ruolo dal 22 giugno 2006.

Nell'allegato B alla sua domanda di partecipazione ha inserito come titoli accademici e di studio:

1. il diploma di laurea in giurisprudenza;
2. il diploma di specializzazione per le professioni legali;
3. l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
4. il Corso per agente di affari in mediazione;
5. l'Abilitazione Ruolo Agenti Immobiliari

Dalla scheda di valutazione risulta che la Commissione nella tabella di valutazione titoli gli ha attribuito:

1 punto per il diploma di specializzazione per le professioni legali;

0,5 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

D) il candidato Paolillo Bartolomeo è dipendente di ruolo dell'Agenzia delle Entrate dal 6 giugno 2006.

Nell'allegato B alla sua domanda di partecipazione ha inserito come "titoli accademici e di studio":

1. il diploma di laurea in giurisprudenza;
2. il diploma di specializzazione per le professioni legali;
3. il master di II livello in diritto tributario;
4. la patente europea del computer ECDL;
5. l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Dalla scheda di valutazione risulta che la Commissione gli ha attribuito:

1 punto per il diploma di specializzazione per le professioni legali;

0,75 per il master di II livello in diritto tributario;

0,5 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

E) Il candidato Spaziante Francesco è dipendente di ruolo dell’Agenzia delle Entrate dal 22 giugno 2006.

Il candidato nell’allegato B alla sua domanda di partecipazione ha inserito come titoli accademici e di studio:

1. Laurea specialistica in scienza della pubblica amministrazione;
2. il master di II livello in intelligence;
3. il diploma di specializzazione per le professioni legali;
4. il diploma di laurea in giurisprudenza.

La Commissione gli attribuito:

1 punto per la laurea specialistica;

1 punto per il diploma di specializzazione per le professioni legali;

0,35 per il master.

Alla stregua di quanto detto, è palese la disparità di trattamento del ricorrente rispetto agli altri candidati ai quali, a fronte di situazioni identiche, il diploma di specializzazione è stato valutato con l’attribuzione di 1 punto. Donde l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2°) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del bando; dei criteri stabiliti dalla Commissione nell’allegato 1 al verbale n. 2 del 10 febbraio 2016; dei chiarimenti forniti dalla Commissione nell’allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016; dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo del difetto di motivazione e difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta e contraddittorietà.

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del bando, tra i titoli valutabili, alla lett. c rientrano gli *“Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti”*.

In relazione a tale categoria il dott. Gargagliano, nell’allegato B alla domanda di partecipazione ha indicato n. 18 incarichi di docenza esterna, in materie giuridiche, svolti presso scuole secondarie superiori pubbliche, ma questi non sono stati valutati dalla Commissione per la seguente motivazione risultante dalla scheda di valutazione: *“Titoli di cui ai nn. 1-18 lettera c) Allegato B) non valutabili ai sensi dei criteri stabiliti dalla commissione”*.

Anche siffatta valutazione risulta illegittima.

2.1. - Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative”*. Pertanto, considerato che tutte le docenze elencate dal ricorrente sono state conferite da scuole pubbliche secondarie di primo e secondo

grado, la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli 0,05 per ciascuna giornata di docenza.

Non varrebbe per contro obiettare che sulla base dei criteri di valutazione, di cui all'allegato 1 al verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, sono valutabili soltanto "*docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi*", poiché, laddove sotto il termine "*analoghi*" non dovessero farsi rientrare anche gli istituti scolastici secondari, tali criteri sarebbero illegittimi per contrasto con l'art. 7, comma 2 del bando che fa genericamente riferimento alle amministrazioni pubbliche.

Non solo. La stessa Commissione nell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016, quesito n. 45, attribuisce valore di titolo anche alla docenza conferita dal CONI in quanto ente avente personalità di diritto pubblico. Pertanto, sarebbe illogico e contraddittorio non ritenere valutabili gli incarichi di docenza conferiti dagli istituti pubblici secondari.

2.2. - Né potrebbe sostenersi che le docenze svolte dal ricorrente non siano valutabili in quanto non pertinenti e rilevanti.

Infatti, come detto non soltanto hanno ad oggetto materie giuridiche, ma, soprattutto, se così fosse risulterebbe incomprensibile la mancata valutazione di quelle, tra le 18 docenze elencate, riguardanti la legalità, il lavoro nero ed il diritto del lavoro che non solo attengono all'attività istituzionale di controllo demandata all'Agenzia delle Entrate, ma costituiscono anche oggetto della prova orale tra le cui materie, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del bando, rientra appunto la "*organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro*". E' agevole osservare, al riguardo, che i vincitori del concorso verranno assegnati tra i diversi uffici, ivi compresi quelli che si occupano della gestione del personale.

2.3. – In subordine, laddove dovesse ritenersi che la mancata valutazione di tali docenze si giustifichi alla luce dei criteri di pertinenza e rilevanza come individuati dalla Commissione nell'allegato 1 al verbale del 10 febbraio 2016 e con i chiarimenti di cui all'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016, si deduce l'illegittimità di tali criteri e chiarimenti per contrasto con l'art. 7, comma 2, del bando nonchè per illogicità ed arbitrarietà.

Infatti, sebbene tale disposizione demandi alla Commissione la previa individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli e nonostante questa ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, tale individuazione deve risultare logica, ragionevole e non arbitraria.

Nel caso in esame, occorre considerare che il bando relativamente agli incarichi di cui alla lett. c) non contiene alcuna specificazione, invece rispetto ad altri titoli valutabili precisa che devono essere "*attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia*".

In particolare, l'art. 7 prevede: "*La commissione esaminatrice individua il punteggio da*

attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:...

c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche:

docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti;

d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti;

e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti...".

La circostanza che tale precisazione riguardi soltanto alcune categorie di titoli indica che l'amministrazione ha effettuato una valutazione a monte dei titoli ritenendo che alcune categorie, tra cui gli incarichi di cui alla lett. c) fossero comunque valutabili in quanto denotanti (a prescindere dalla materia) una professionalità in relazione al posto da ricoprire e coerenti con l'attività dell'ente, invece rispetto ad altre categorie di titoli ha ritenuto necessaria la dimostrazione dell'attinenza alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia.

2.4. – Alla stregua di quanto sinora detto, il modus operandi della Commissione risulta palesemente illegittimo. Invero se avesse correttamente valutato sia il diploma di specializzazione che le docenze avrebbe dovuto attribuire 3 punti, di cui n. 1 punto per il primo e n. 2 punti per le seconde.

3°) Violazione degli artt. 2 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per errore nei presupposti ed ingiustizia manifesta.

Come esposto in punto di fatto, con istanza del 14 aprile 2021, il dott. Gargagliano ha chiesto alla Commissione di procedere, in autotutela alla correzione del punteggio attribuitogli per i titoli ed, in particolare, di valutare, conformemente alle previsioni del bando ed ai criteri stabiliti dalla Commissione medesima, il Diploma biennale di specializzazione per le professioni legali, le docenze effettuate quali incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche o comunque nell'ambito del giudizio globale sul profilo culturale e professionale insieme alle altre esperienze valorizzate nel curriculum.

Con nota del 4 giugno 2021, inviata a mezzo pec, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio selezione del personale, ha comunicato al ricorrente che la Commissione, nel verbale conclusivo del 26 maggio 2021, ha deciso quanto segue: *“tenuto conto che la fase di valutazione dei titoli è una fase della procedura concorsuale conclusa prima dell'avvio della prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio, la*

Commissione delibera di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio assegnato ai titoli”.

Tale diniego risulta illegittimo, in quanto la circostanza che la fase di valutazione dei titoli preceda la prova di verifica dei requisiti non preclude all'amministrazione di intervenire in autotutela. Peraltro, siffatta motivazione risulta palesemente illogica posto che, nel caso in esame, tra la valutazione dei titoli del ricorrente (23 maggio 2016) e la prova orale sono trascorsi quasi cinque anni. Sicché, ragioni di giustizia ed equità imponevano all'amministrazione di provvedere su tale istanza

Per i suddetti motivi, si chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE

ritenere illegittimi ed annullare i provvedimenti impugnati, statuendo di conseguenza in ordine alle spese del giudizio.

Ai fini delle disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che, trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego, il contributo di iscrizione a ruolo sarà pagato nella misura di € 325,00.

Palermo - Roma, 3 settembre 2021

(F.to Avv. Ornella Sarcuto)

**Firmato
digitalmente da**

**ORNELLA
SARCUTO**

**CN = SARCUTO
ORNELLA
C = IT**